

e sostanziale:

CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITA' DI URBINO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Viste le deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 367 del 23 aprile 2024 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo e la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tu-

mori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, come da ultimo modificati dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, che prevedono la possibilità per gli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, in conformità dell’art. 15 L. n. 241/1990;

Visto il Regolamento Aziendale relativo all’accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, frequenze e dottorati di ricerca adottato con deliberazione IFO n. 338 del 17.04.2024;

Premesso che con nota prot. n. 14738 del 29.10.2024 l’Ufficio Stage e Job Placement dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha chiesto agli IFO di stipulare una Convenzione di tirocinio curriculare, formazione ed orientamento, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 196/97, DM n.142/1998 e s.m.i., a beneficio degli studenti e delle studentesse iscritti/e all’Università;

Considerato che l’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;

che la L.196/1997 stabilisce all’art. 18, lettera c) che, ai fini dello svolgimento dei tirocini, è necessario stipulare apposite convenzioni tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

Tenuto conto che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

- Atteso** che per ciascun tirocinante, l'Università in accordo con gli IFO, sulla base della Convenzione allegata al presente provvedimento (All.1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, predispose un Progetto Formativo e di Orientamento (v. All. 1);
che il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;
- Ritenuto** opportuno stipulare la Convenzione tra gli I.F.O. e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento di tirocini curriculari, di formazione ed orientamento, che allegata al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
- Dato atto** che la Convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare la Convenzione tra gli I.F.O. e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento dei tirocini curriculari, di formazione ed orientamento secondo l'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- prendere atto che la suddetta Convenzione avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione della stessa.

La UOC Affari Generali, la Direzione Medica e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L’UNIVERSITA’ DI URBINO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI* ” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

TRA

L'**Università di Urbino Carlo Bo**, con sede legale in Urbino, Via Saffi n. 2, codice fiscale n. 82002850418 (d'ora in poi denominato "**Soggetto promotore**"), rappresentata dal Rettore, Prof. Giorgio Calcagnini

E

Gli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri** (d'ora innanzi denominato **Soggetto ospitante**) (P.I. 01033011006 - C.F. 02153140583) con sede in Roma, via Elio Chianesi n. 53, rappresentati dal Direttore Generale Dott. Livio De Angelis, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente;

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. a) della L. 196/1997 le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa vigente, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, su proposta dell'Università.
2. Il tirocinio si svolge secondo le modalità indicate nel progetto formativo.

Art. 2 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della sottoscrizione della convenzione ed è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di almeno tre mesi prima della scadenza prevista. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio già avviato.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore provvede direttamente ad assicurare lo studente in tirocinio contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.
2. Il soggetto promotore fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008; accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).
3. Il soggetto promotore nomina per ogni tirocinante un tutor universitario, docente dell'Università di Urbino, responsabile didattico organizzativo delle attività previste nel progetto, che è tenuto a seguire e verificare l'attività di formazione e orientamento.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
2. il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008.
3. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, fornendo la documentazione necessaria di supporto: progetto formativo del tirocinante, verbale del pronto soccorso, descrizione della dinamica che ha portato all'infortunio completa di data, orario, luogo e attività svolta, fornendo altresì modalità di contatto per eventuali ulteriori approfondimenti, ai fini della presentazione della denuncia.

Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del Codice privacy D.Lgs 196/03, come modificato dal D.Lgs 101/18 e dai regolamenti aziendali in materia;
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio
 - partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico- organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo
 - in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore
 - richiedere al soggetto ospitante la relazione finale sull'attività svolta, da redigere in base alla documentazione eventualmente prevista dal corso di studi.
 - osservare l'attività negli IFO e/o svolgere attività pratica secondo le direttive del tutor aziendale;
 - non può in ogni caso sostituire dipendenti degli IFO;
 - osservare le norme di legge e i regolamenti/direttive aziendali, che disciplinano l'attività oggetto del tirocinio;
 - ove il tirocinio abbia ad oggetto attività sanitaria, indossare un camice/divisa che verrà richiesto dal tutor e ritirato presso i locali di distribuzione delle divise;
 - esibire obbligatoriamente il cartellino di identificazione fornito dagli IFO, esponendolo durante le attività di tirocinio.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio. Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dal progetto formativo e non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte del tirocinante;
3. Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di tirocinio.

Art. 6 – Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante, inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 7 - Trattamento dati personali

1. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".
2. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.
3. I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.
4. Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

5. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.
6. L'Università ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali dello specializzando in relazione alla gestione amministrativa della carriera (immatricolazione, registrazioni e verbalizzazioni esami, trasferimenti e sospensioni, rilascio del titolo, ecc.) e dell'attività formativa dello stesso (approvazione del programma di formazione di ciascun specializzando e la rotazione tra le strutture della rete formativa, svolgimento esami di profitto annuale e valutazione in itinere, gestione libretto-diario, ecc.).
7. L'Università fornisce l' "Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi dell'Università di Urbino Carlo Bo rinvenibile sul sito Istituzionale di Ateneo al seguente link: <http://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative>.
8. L'Ente è, invece, Titolare autonomo e ha le responsabilità di cui all'art. 24 del GDPR in relazione ai dati personali del tirocinante trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica di esclusiva competenza dello stesso e ritenute necessarie per la partecipazione guidata alle attività proprie dell'Ente. Inoltre è Titolare autonomo in relazione ai dati personali conferiti all'Ente che siano eventualmente trattati dallo specializzando durante la partecipazione guidata alle attività di formazione. In tale qualità l'Ente si impegna a nominare, ove occorra, il tirocinante persona autorizzata al trattamento dei dati personali e di natura particolare dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Decreto Legislativo n. 101/2018, ai quali potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione. Per tutti i trattamenti sopracitati l'Ente, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

Art. 8 - Imposta di bollo

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico dell'Università di Urbino.

Art. 9 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 10 – Risoluzione delle controversie e Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene di accettare in via esclusiva la giurisdizione del foro di Roma.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO

(Prof. Giorgio Calcagnini)

il Delegato Rettorale

(Prof. Alessandro Aldini)

FIRMA PER GLI IFO – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
(il Direttore Generale Dott. Livio De Angelis)